CAMERA DEI DEPUTATI N. 1739

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Modifica dell'articolo 727 del codice penale in tema di maltrattamento di animali

Presentata il 16 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A tutt'oggi non esiste alcun articolo del nostro codice penale che vieti, punisca o scoraggi i maltrattamenti e le sevizie contro gli animali.

Gli animali sono considerati pressoché degli oggetti, privi di qualsivoglia tutela giuridica. Nonostante l'articolo 1 della legge 281 del 1991 reciti: « Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono » e nonostante l'articolo 727 del codice penale punisca chi incrudelisce verso gli animali la normativa vigente è generica e inadatta, mirata alla tutela non dell'animale in sé, ma della sensibilità umana, che potrebbe rimanere turbata dalle sevizie su animali. Lo stesso articolo 727, oggetto della presente proposta di modifica, prevede la punibilità di torture e sevizie a danno di animali esercitate in pubblico solo nel caso abbiano suscitato sdegno o raccapriccio. Non vi è alcuna norma precisa che punisca i numerosi, e spesso barbari, casi di maltrattamento di animali ed i giudici alle prese con le sempre più frequenti denunce non hanno elementi certi di giudizio.

Un esempio sopra tutti può illustrare la situazione: quando le forze dell'ordine intervengono per reprimere le lotte tra cani, gestite in tutto il Mezzogiorno dalla malavita organizzata, con annesse scommesse clandestine, non possono far altro che notificare una tenue denuncia a piede

libero ai crudeli malviventi. Con questo nuovo « gioco » in particolare, la camorra ha trovato ragione di ulteriori introiti miliardari e le forze dell'ordine sono disarmate giuridicamente. In tutta la penisola inoltre si svolgono ricorrenti sagre e feste paesane che implicano maltrattamenti e sevizie su animali di ogni specie, senza che sia possibile intervenire con strumenti legali determinanti.

La proposta di modifica dell'articolo 727 tende a riconoscere agli animali un, seppur parziale, *status* giuridico di tutela da parte dello Stato, onde evitare e punire inutili maltrattamenti e sevizie. Si tratta, in sostanza, di riconoscere il divieto e la punibilità del reato di maltrattamento e tortura contro animali in sé e non più in relazione alle eventuali reazioni umane o al luogo (pubblico o meno) dove queste si svolgono.

La proposta di modifica dell'articolo 727 del codice penale non rientra in un'ottica filo-repressiva ma tende a fornire un concreto deterrente ad inutili maltrattamenti quale fino ad oggi è mancato.

Con una norma precisa del codice penale sarà finalmente possibile prevenire, proibire e perseguire quelle manifestazioni di crudeltà gratuita che da sempre riempiono le cronache. I paesi del Nord-Europa hanno già da tempo normative giuridiche che scoraggiano e condannano le inutili crudeltà verso gli animali. Una società misura il suo grado di civiltà anche dalla tutela dei più deboli e dal comportamento verso gli animali. A nulla serviranno, forse, le molteplici proposte di legge settoriali in campo animale, se non vi sarà prima una chiara norma giuridica, e quindi una modifica dell'articolo 727 del codice penale. La tutela degli animali non è un elemento secondario in una società evoluta come la nostra, al contrario ne attesta il livello di sensibilità etica e di progresso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 727. *(Maltrattamento di animali).* Chiunque incrudelisce verso gli animali o li sottopone a torture, fatiche insopportabili per la specie, maltrattamenti, ovvero li adopera in spettacoli e lavori per i quali non sono adatti per natura propria della specie, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di decesso dell'animale sottoposto a sevizie o torture, ovvero se le sevizie e le torture avvengono in luogo pubblico o aperto al pubblico, la pena è raddoppiata.

Alla pena di cui al secondo comma soggiace chi, anche per fine scientifico o didattico, sottopone animali vivi a esperimenti vietati o non autorizzati esplicitamente ai sensi delle leggi vigenti.

Quando il responsabile dei reati di cui al presente articolo è titolare di licenza di commercio, conduzione di animali o altra licenza rilasciata dalle amministrazioni pubbliche, la licenza è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi qualora non si verifichi la morte dell'animale sottoposto a sevizie, mentre è definitivamente revocata quando alle sevizie e torture segua la morte dell'animale.

Alla pena prevista dal primo comma è sottoposto anche chi fa traffico o commercio illecito di animali e chi detenga animali per fini non consentiti dalla legge ».